

Nessun compenso per gli straordinari non autorizzati del pubblico dipendente

Non ha diritto ad alcun compenso il pubblico dipendente che effettua lavoro straordinario in assenza di una preventiva e formale autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, datrice di lavoro, poiché solo in questo modo è possibile verificare nel rispetto dell' articolo 97 della Costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali.

Lo ha ritenuto il Consiglio di stato nella sentenza n. 5057 del 29 agosto 2006, richiamando un precedente indirizzo (Consiglio Stato sez. V, 8 marzo 2001, n. 1352).

La causa riguarda un dipendente di una comunità montana che si rivolgeva al Tar del Lazio per vedersi riconoscere il pagamento di ore di straordinario precedentemente effettuate.

Quindi la vicenda era portata innanzi al Consiglio di Stato (Si trattava naturalmente di controversia relativa a diritti sorti prima del 30 giugno 1998).

L'alto Consesso respinge il ricorso sottolineando che la disciplina normativa del lavoro straordinario (art. 16 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268) è caratterizzata da taluni limiti, di natura sostanziale e quantitativa, imposti alle amministrazioni ed ai dipendenti, nonché da un meccanismo compensatorio delle eventuali eccedenze di lavoro prestato fondato su riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo, e ancora da un meccanismo procedurale che affida al confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo la individuazione dei casi nei quali "per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato".

Sulla base di tali argomentazioni, secondo il Consiglio di Stato non vi era spazio per una autorizzazione implicita. "Ciò anche perché l'autorizzazione in questione non è un mero atto di consenso ma rappresenta il momento finale di un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente".

Sussistono precedenti in materia (Cons. di Stato, sez. IV, 14 febbraio 1994, n. 139; Cons. di Stato, sez. V, 17 febbraio 1994, n. 587; Cons. di Stato, sez. V, 11 novembre 1994, n. 1277; Cons. di Stato, sez. V, 27 dicembre 1999, n. 2160) secondo cui la retribuità del lavoro straordinario è ammessa solo in presenza di un precedente atto autorizzatorio, emesso formalmente dall'ente, con il quale è possibile desumere le ragioni di pubblico interesse idonee al ricorso della prestazione lavorativa del dipendente oltre il normale orario di lavoro, che per la contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato (regioni, enti locali, ministeri, ecc.) è fissato in 36 ore settimanali.

Secondo la giurisprudenza così maturata, la preventiva autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione.